

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

Il giorno 25 Marzo 1998 presso la sala condominiale di Viale Monte Cervato si sono riuniti i Sign. Fasano Archimede, Meo Mauro, Meo Pierluigi, Gasparri Vincenza, Cuciniello Emilia, ed hanno costituito un'associazione denominata "Associazione Culturale e Sportiva di Volontariato di Quartiere".

Si costituiscono

- Fasano Archimede, funzionario del C.V.S., nato a Vietri sul mare il 20/12/1961 ed ivi residente in Viale Monte Cervato n° 10 Ogliara, C.F.: FSN RHM S172 0286 0L in qualità di Presidente.

- Cuciniello Emilia, casalinga, nata a Salerno il 04/07/1948 ed ivi residente in Viale Monte Cervato n° 14 Ogliara, C.F.: CCN ML 48L 44 H703I in qualità di vice presidente.

- Meo Pierluigi, in cerca di prima occupazione, nato il 12/12/1976 a Salerno ed ivi residente in Viale Monte Cervato n° 10 Ogliara, C.F.: MEO PLG 76T12 H703C in qualità di Segretario.

- Meo Mauro, studente, nato il 24/08/1979 a Salerno ed ivi in Viale Monte Cervato n° 10 Ogliara, C.F.: MEO MRA 79M24 H703J in qualità di cassiere.

- Gasparri Vincenza, casalinga, nata il 10/08/1967 a Salerno ed ivi in Viale Monte Cervato n° 10 Ogliara, C.F.: GSP VCN 67M50 H703W in qualità di consigliere.

Art. I

Denominazione

E' costituita l'Associazione culturale sportiva e di Volontariato di quartiere.

Art. 23

Giochi

parco giochi per i bambini come pure le strutture sportive sono gestite rettamente dal C.d.A. della P.B.

Art. 24

Orari

C.d.A. della P.B. stabilisce gli orari d'apertura e chiusura del parco giochi per bambini, il quale sarà aperto a tutti quelli aventi un'età massima 12 (dodici) anni che saranno accompagnati dai genitori.

Art. 25

Responsabilità

C.d.A. non si assume nessuna responsabilità oggettiva verso i bambini e persone che frequenteranno le strutture.

Art. 26

Norma transitoria

I primi cinque anni di vita dell'Associazione il Presidente, il Comitato Esecutivo ed il Comitato dei revisori resta quello indicato nell'atto costitutivo dell'Associazione.

è presente un fine fiscale e delle finalità

Le spese in dette 27-4-98, per il valore -
ut del 1° imposte h. f. 252.00, e RAS-Selgato
N. 8561/15202 del 27-4-98, con numero

affiducia

UFFICIO DEL REGISTRO

DI SALENNO

ATTI CIVILI E SUCCESSIONI

VIA TRENTO, 98

W.Dine Hoe I ed. n. 2.

co sport maggiore
di Roma




WILLIAM J. BRYAN
 WILLIAM J. BRYAN
 2012.6.1
 Foreign Aid: none
 2012.6.1
 2012.6.1

NOTA

Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione "Associazione di quartiere Ogliara" del 07.10.2020

Il giorno 7 del mese di Ottobre dell'anno 2020, alle ore 20.00, presso la sede sociale Associazione di quartiere Ogliara, sita in Salerno località Ogliara, in via Postiglione snc, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata. Sono presenti personalmente o per delega n. 8 soci, come da foglio firme allegato.

Presiede l'Assemblea dei soci il sig. Fasano Archimede, il quale nomina come Segretario della riunione il sig. Fasano Luana con funzione di estensore del verbale assembleare. Il Presidente ricorda ai presenti che l'Assemblea è convocata in sessione straordinaria e rammenta l'ordine del giorno:

1. Adeguamento dello statuto ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche e d integrazioni);

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci è superiore ai 3/4 dei soci aventi diritti al voto, la dichiara validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti della questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire.

Il Presidente informa i presenti che occorre adeguare lo statuto alla riforma del quadro normativo di riferimento, valutato che l'Associazione già svolge esclusivamente attività di interesse generale ricomprese dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e verificata la volontà da parte dell'assemblea dei soci di rispettare e conformarsi ai requisiti organizzativi e di struttura previsti dal Codice del Terzo Settore

Nel dettaglio, il nuovo Statuto dell'Associazione si conforma alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87), alla disciplina specifica relativa alle associazioni di promozione sociale (artt. 35 e 36), nonché all'art. 47, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del Codice del Terzo Settore in quanto applicabile. Dall'adeguamento dell'oggetto sociale e della struttura organizzativa al Codice del Terzo Settore, discende l'applicazione della normativa di favore prevista dal Codice a favore degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni di promozione sociale. A titolo esemplificativo, si ricordano di seguito le principali:

a) previsione di particolari modalità di rapporto con gli enti pubblici previsti dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore

b) possibilità di accesso al credito agevolato, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 67 del Codice del Terzo Settore;

c) fruizione del privilegio sui crediti previsto dall'art. 68 del Codice del Terzo Settore

d) fruizione degli altri strumenti di promozione previsti dal Capo III del Titolo VIII del Codice del Terzo Settore (in particolare, sono immediatamente applicabili:

I. art. 70, comma 2: Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

II. Art. 71, comma 1: Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica)

e) possibilità di accesso alle risorse finanziarie ed alle forme di finanza sociale previste, rispettivamente, dal Capo IV del Titolo VIII e dal Titolo IX del Codice del Terzo Settore, nelle forme e nei limiti ivi indicati;

f) accesso al regime fiscale proprio degli enti del terzo settore.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 89 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n° 89 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto prima nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Inoltre dà mandato, sin d'ora, al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, richiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente Sig. Fasano Archimede, alle ore 23.30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e scioglie la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto nell'ultima pagina da ciascun socio presente a questa adunanza.

Il Segretario

Il Presidente



I PRESENTI

Nome e cognome	Firma	Delegante
FASANO ARCHIMEDE	<i>Veri Archimede</i>	
FASANO LUANA	<i>Luana Fasano</i>	
FASANO ANTONIETTA	<i>Antonietta Fasano</i>	
GASPARRI VINCENZA	<i>Vincenza Gasparri</i>	
VERNIERI GIANLUCA	<i>Gianluca Vernieri</i>	
VITOLO ANNARITA	<i>Annarita Vitolo</i>	
BOCCIA PIO	<i>Pio Boccia</i>	
BORSA ADELAIDE	<i>Adelaide Borsa</i>	
BUCCELA CARMELA	<i>Carmela Buccela</i>	
DE MARTINO DONATELLO	<i>Donatello De Martino</i>	
GIANNATTASIO GIULIA	<i>Giulia Giannattasio</i>	
PAGLIUCA GIOVANNA	<i>Giovanna Pagliuca</i>	
D'AMATO MARIA	<i>Maria D'Amato</i>	
FASANO VINCENZO	<i>Vincenzo Fasano</i>	
FIORILLO ANTONIETTA	<i>Antonietta Fiorillo</i>	
FASANO RAFFAELLA	<i>Raffaella Fasano</i>	
DE MICHELE ITALIA MARIA	<i>Italia Maria De Michele</i>	
LANDI ORIETTA	<i>Orietta Landi</i>	



[Handwritten signature]

№ 22

3256

2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԻՔ

Statuto dell'Associazione di Promozione sociale denominata

"Associazione Quartiere Ogliara APS"

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata "Associazione Quartiere Ogliara APS", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'associazione utilizzerà l'indicazione di Associazione Sociale e del relativo acronimo, APS, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto.

Art. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione è di ispirazione laica ed è apartitica. Nello svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'opera prestata in forma volontaria e libera dai propri associati, si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democrazia della struttura, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività delle cariche associative, esclusione del soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie.

Art. 3 - SEDE

L'associazione ha la propria sede legale in Salerno, località Ogliara, in via Postiglione snc. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Tutte le riunioni delle Assemblee dei soci, del Consiglio direttivo, e se previsti, degli organi di controllo e di garanzia, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

Art. 4 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5 - ATTIVITÀ E FINALITÀ

L'Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democrazia della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animato da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale. L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in

modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale:

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 - lettera a)

Mettere in atto attività e progetti finalizzati a favorire la socialità e la pari opportunità di minori e adolescenti che vivono situazioni di disagio sociale ed economico e problematiche psichiche;

Organizzare progettualità a favore di persone della terza età, in particolare modo quelle che vivono situazioni di solitudine ed emarginazione organizzando attività che favoriscano la socialità al fine di prevenire fenomeni di isolamento e di abbandono degli stessi;

Gestire servizi semi-residenziali quali: nidi, micro-nidi, spazio bambini e bambine, centri per i bambini e le famiglie e ludoteche per la prima infanzia a favore di bambini di età compresa tra i 0 e 3 anni; ludoteche, centri sociali polifunzionali a favore di minori; centri sociali polifunzionali a favore di anziani; centri per la famiglia;

Organizzare colonie e campi estivi a favore di minori e anziani;

Organizzare attività di assistenza domiciliare socio assistenziale a favore di anziani, telesoccorso, educativa, domiciliare a favore di minori e trasporto sociale per tutti coloro che, per ragioni economiche, fisiche e psichiche, vivono situazioni di ridotta mobilità;

Favorire percorsi di reinserimento sociale a favore di tutti coloro che hanno problemi giudiziari incentivando i percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa presso le proprie strutture associative;

Organizzare ogni tipo di attività che possa sostenere materialmente e psicologicamente le persone che vivono difficoltà sociali ed economiche al fine di combattere fenomeni di degrado sociale e la povertà, anche educativa.

Affermare la legalità anche attraverso attività di orientamento e di tutoraggio di minori e adolescenti che per questioni legate all'ambiente familiare e sociale in cui vivono, possono essere più facilmente esposti al coinvolgimento in attività criminali;

Incentivare la pratica di amministratori di sostegno.

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 - lettera d)

Organizzare attività di formazione professionale per la formazione degli operatori sociali.

Promuovere percorsi formativi ed informativi, incontri, work-shop, dibattiti e convegni sugli argomenti correlati alle attività di interesse generale descritte nel presente statuto.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 - lettera i)

Organizzare feste, raduni, rassegne e qualsiasi altro momento pubblico aperto all'intera comunità che possa aiutare e favorire politiche di coesione all'interno della comunità di Ogliara e dei comuni limitrofi, e affermare, nello stesso tempo, i valori della mutualità, prossimità e solidarietà e, soprattutto, la legalità, come unica condizione per il vivere comune;

Pianificare attività di espressione culturale, di spettacolo e di animazione, rivolti all'intera comunità ogliarese e dei comuni limitrofi, per favorire politiche di aggregazione e di crescita culturale e creare occasioni che aiutino a costruire relazione tra gli abitanti;

programmare attività laboratoriali, escursioni, visite e altri momenti aggregativi allo scopo di favorire la socializzazione e l'integrazione tra le persone che vivono in situazioni di agio con quelle che vivono condizioni di disagio e, in particolare modo, la relazione tra le persone della terza età con i minori e i giovani per combattere i conflitti generazionali;

realizzare progetti di servizio civile nazionale e universale finalizzati a sviluppare nei giovani il senso della solidarietà, ad educarli ad essere cittadini responsabili e all'attivismo associativo;

promuovere azioni di orientamento rivolte all'intera comunità e in particolare modo agli adolescenti e ai giovani per costruire una cultura del vivere la comunità in modo più responsabile e collettivo, alimentando in ciascuno i valori della solidarietà e della prossimità e valorizzando il tempo libero che ciascuno può mettere a disposizione della comunità stessa;

realizzare prodotti cartacei e multimediali finalizzati a dare informazione e promuovere le attività dell'associazione;

organizzare campagne di sensibilizzazione su temi quali la solidarietà, la mutualità, la legalità, la pluralità, l'accoglienza, la pace, la non violenza che possano aiutare le persone in una crescita sociale e culturale per combattere i fenomeni di povertà educativa;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 - lettera l)

organizzare attività di studio assistito a favore di tutti coloro che vivono situazioni di disagio nel loro percorso scolastico della scuola dell'obbligo;

identificare progetti specifici da realizzare sia all'interno degli istituti scolastici che presso le proprie strutture finalizzati a contrastare bullismo, discriminazioni di vario genere e ogni altra forma di comportamento violento e a migliorare il grado di responsabilità personale del minore all'interno della comunità di appartenenza, anche attraverso percorsi calibrati per l'acquisizione di competenze educative trasversali (a titolo esemplificativo lo stare in gruppo, il rispetto dei ruoli, ecc ...);

programmare attività finalizzate ad accrescere, in minori e adolescenti, la consapevolezza dell'importanza dell'istruzione all'interno del proprio progetto di vita.

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 - lettera q)

gestire comunità di pronta e transitoria accoglienza, case famiglia e comunità a dimensione familiare a favore di minori; comunità alloggio e gruppi appartamento a favore di giovani; gruppi appartamento, comunità alloggio e case albergo a favore di anziani;

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 - lettera t)

diffondere la pratica sportiva rivolta a minori, giovani, adulti e anziani, anche attraverso attività di spin off di gruppi sportivi, al fine di affermare il benessere psico-fisico e l'importanza di avere stili di vita sani, oltre che a creare ulteriori opportunità per sviluppare relazioni.

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 - lettera u)

attività di sostegno materiale, quali consegna di cibo, vestiario, materiale per la scuola, giochi, ecc ... e in casi estremi, sostegno economico, a favore di tutti coloro che vivono gravi situazioni sia di tipo sociale che di tipo sanitario, anche temporaneo.

qualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 - lettera z)

mettere a disposizione, in modo gratuito, all'intera comunità per attività di interesse generale.
er l'attuazione delle attività sopra elencate, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'apporto dei suoi volontari e, solo, nell'eventualità che specifiche attività non possano essere realizzate senza avvalersi di lavoro dipendente o autonomo, essa potrà riconoscere prestazioni retribuite, anche a carattere continuativo, a risorse rimanenti. L'attività retribuita dovrà sempre assumere un carattere minoritario e residuale rispetto a quella volontaria e mantenersi nei limiti indicati nel successivo art. 30 del presente statuto.

Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.
Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

associazione può aderire ad associazioni di II livello o di livello maggiore.

Art. 6 - SOCI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'associazione, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al presidente.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espresso motivazione. L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione. Il Consiglio direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente). Avverso la decisione del Consiglio direttivo sull'ammissione di nuovi soci, è ammesso appello all'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di diniego. L'Assemblea dei soci si pronuncerà in via definitiva sulla questione alla prima udienza utile.

In caso di accoglimento della domanda di adesione, il nuovo socio, nei successivi 90 (novanta) giorni, dovrà versare la quota sociale annuale. Al socio sarà rilasciata la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione, se prevista. Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio direttivo, sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori". Inoltre l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, può riconoscere lo status di "socio sostenitore" alle persone, che condividendo le finalità e gli obiettivi dell'associazione, contribuiscono economicamente alle sue attività. Infine l'Assemblea dei soci,

Il proposto del Consiglio direttivo, può riconoscere lo status di "socio onorario" alle persone che hanno reso particolari e significativi servizi all'associazione e persone fisiche e giuridiche che prestano prestazioni professionali gratuite o che effettuano donazioni o lasciti.

Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee dei soci e nelle stesse di discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali del Consiglio direttivo e degli organi di controllo e di garanzia, se costituiti, ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto al voto durante l'Assemblea dei soci, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 10 dello statuto. Non sono pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- Rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- Tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- Svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- Eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'associazione;
- Pagare la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- Mancato pagamento della quota sociale trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- Rinnuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci, che a sua volta ne informerà il Consiglio direttivo che delibererà in merito;
- Espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, mancata partecipazione ingiustificata a due assemblee dei soci consecutive, attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo relativamente al presente articolo, devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio espulso potrà appellarsi all'Assemblea dei

soci che delibererà, in via definitiva, alla prima adunanza utile. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei garanti se previsto;
- l'Organo di controllo monocratico, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del Codice del terzo settore

Sono cariche dell'associazione:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli organi sociali quali il Consiglio direttivo, gli organi di controllo e di garanzia, se previsti, e il Presidente vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci (ad eccezione dei membri dell'organo di controllo).

La durata degli organi sociali è di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Art. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

È presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente, nell'eventualità che tale funzione non sia ricoperta ufficialmente da un membro del Consiglio direttivo, nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia. L'Assemblea dei soci, in sessione ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno appena trascorso e di quello preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei soci.

La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta anche da 1/3 (un terzo) dei soci. In tal caso il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta presentata dai soci. L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza

sica, in proprio o per delega, dalla metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega. L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, delibera in particolare su:

- L'elezione dei membri del Consiglio direttivo e degli eventuali organi di controllo e di garanzia;
- Gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- L'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- L'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- La redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- L'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Consiglio direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- L'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n. 15 (quindici) giorni precedenti all'adunanza, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- L'approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio direttivo;
- La determinazione dell'ammontare delle quote sociali a carico dei soci.

- Ricorsi di persone la cui richiesta a socio non è stata accettata dal Consiglio direttivo o di soci espulsi. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

L'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria, viene convocata:

a) Ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione;

b) Qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio direttivo. L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria, delibera in particolare su:

- Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

- L'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;

- L'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci sono adottate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso per a mezzo telefax, raccomandata o posta elettronica. La convocazione dovrà avvenire almeno 14 (quattordici) giorni prima della data prevista per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere:

1) La data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;

2) Un modello per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;

3) L'ordine del giorno;

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria dei soci, che quelle prese da quella straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse al massimo due deleghe scritte per ciascun socio. Le deleghe devono essere

consegnate all'inizio della riunione al Segretario-Tesoriere che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Art. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da un numero minimo di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio direttivo, senza avere alcun diritto di voto, persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione. Esse non possono essere presenti al momento della votazione. Il Consiglio direttivo dura in carica per 5 (cinque) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per 2 (due) volte.

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Vice-presidente, il segretario se previsto se vengono a mancare uno o più consiglieri, è compito dell'Assemblea dei soci sostituirli. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo, effettuate nel corso del quinquennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci, convocata successivamente alla nomina. I sostituti saranno scelti scorrendo la graduatoria delle precedenti elezioni (a mero titolo esemplificativo si nomina il primo degli esclusi, poi il secondo, ecc...). I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per nuove elezioni.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione. Il Consiglio direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi oppure ogni qualvolta se ne manifesti la necessità oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei membri dell'organo sociale. In questo secondo caso, il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo telefax, raccomandata, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in casi di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno dell'Assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede dove si svolgerà l'adunanza e l'ordine del giorno. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente. E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare sono compiti del Consiglio direttivo:

- Eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente e il Vice-presidente;
- Delegare determinati compiti al Presidente;
- Attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- Eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- Amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;

- Promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- Redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- Assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità prevista nel bilancio;
- Ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei soci per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- Elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- Proporre all'Assemblea dei soci l'accettazione dei lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essi affidati;
- Compiere operazioni economiche a nome per conto dell'associazione per spese di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00). Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dall'Assemblea dei soci.

- Deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;

- Deferrire al Collegio dei Garanti, se previsto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta oppure pronunciarsi in tal senso qualora l'organo di garanzia non sia stato previsto.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario - Tesoriere e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il presidente dell'Assemblea dei soci è anche il Presidente del Consiglio direttivo, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione. Egli è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni.

L'Assemblea dei soci, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Presidente.

Egli compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'associazione, ha i poteri della normale gestione ordinaria della stessa, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e dei soci e del Consiglio direttivo;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- Sottoscrivere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e custodirli o farli custodire presso la sede sociale, al fine di poterne favorire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- Emettere i regolamenti interni degli organi sociali;

- Verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuovere l'eventuale riforma;
- Rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- Predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'associazione stessa e dei soci;
- Redigere la relazione consultiva annuale sull'attività dell'associazione;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- Eseguire gli incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- Stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- Compilare operazioni economiche a nome per conto dell'associazione per spese di importo massimo o pari a 5000 (cinquemila/zero). Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 14 - IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico. Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione della carica del Presidente.

Art. 15 - IL SEGRETARIO

Il Consiglio direttivo può prevedere tra i suoi membri un Segretario. Egli assiste il Presidente.

- Compiti del segretario sono in particolare:
- L'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'assemblea dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni degli organi di controllo e di garanzia nel caso siano istituiti;
 - La verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
 - La tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
 - In mancanza del tesoriere, la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
 - L'esame e il disbrigo della corrispondenza.

Art. 16 - IL TESORIERE

Il Consiglio direttivo può prevedere tra i suoi membri il tesoriere. Egli è il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare ed aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'associazione e il pagamento delle spese sostenute dalla stessa, riscuotere le quote sociali, predisporre il bilancio con relative relazioni contabili.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrenza dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'Art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, Art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, Art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

ART. 18 - IL COLLEGIO DEI GARANTI

L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può nominare il collegio dei garanti formato 3 (tre) membri scelti tra i soci dell'associazione. Il collegio dei garanti elegge tra i suoi membri il Presidente. La durata del collegio è di cinque anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. La carica di garante è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo e del collegio dei revisori contabili. Il collegio dei garanti è responsabile del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti dell'assemblea e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'associazione. Esso arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci.

Art. 19 - CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dell'interessato. Esse hanno la durata di 5 (cinque) anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 20 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione trae le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno cinque anni alla conservazione della documentazione con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lett. b, c, d, e, nonché, per le risorse economiche di cui

alla lettera g, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 21 - QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua e determinata dall'assemblea dei soci. Tale quota deve essere versata entro il 28 febbraio dell'anno al quale si riferisce, essa non è frazionabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intransmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea dei soci, non sono né elettori, né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'associazione.

Art. 22 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) dell'associazione è costituito da:

- Beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: questi ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestate;
- Eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- Eventuali avanzi netti di gestione;
- Donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella normativa vigente.

Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

Esercizio sociale dell'associazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo presenta annualmente il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo ed il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all'anno precedente. L'associazione deve redigere il bilancio consuntivo di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'associazione predispone il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza dell'organo di controllo (se costituito) almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea dei soci, e devono essere depositati presso la sede dell'associazione quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea dei soci, affinché ciascun socio possa prendere visione. L'associazione ha il divieto di distribuire sia direttamente che indirettamente utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge. L'associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

Art. 24 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 25 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 26 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Tutti gli aderenti sono assicurati per l'attività prestata sia contro gli infortuni che per le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa e risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 27 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 28 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio direttivo e approvate dall'assemblea dei soci, devono essere consegnate, quando richieste, in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'associazione.

Art. 29 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 31 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Il presente statuto costituisce parte integrante del verbale di assemblea straordinaria dei soci del 7 OTTOBRE 2020 di modifica dello statuto dell'Associazione «Associazione di quartiere Ogliara APS»

I presenti

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "QUARTIERE OGILARA"

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di Giugno alle ore 19,00 in Salerno, presso la sede legale dell'Associazione Quartiere Ogilara, si sono riuniti i soci ordinari dell'Associazione Quartiere Ogilara, in assemblea ordinaria, il quantum dei soci presenti è pari al 100%.

Il Presidente, nella persona del Sig. FASANO ARCHIMEDE, constatata la validità dell'assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto, dichiara validamente costituita l'assemblea e chiama a fungere da segretario la Sig.ra VITOLO ANNA RITA, passa all'esame degli argomenti posti al seguente O.D.G.:

1. Adesione nuovi soci;
2. Impianto Fotovoltaico;
3. rinnovo delle cariche sociali in quanto tutti i precedenti membri del Consiglio Direttivo sono dimissionari, pertanto si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, proponendo i seguenti candidati:
LUANA, FASANO ANTONIETTA;
4. FASANO ARCHIMEDE, GASPARRI VINCENZA, VITOLO ANNA RITA, FASANO
5. Varie ed eventuali;

I soci presenti, relativamente al primo punto dell'O.D.G., accettano all'unanimità, le adesioni pervenute dei soci di seguito indicati:

- Boccia Pio;
- Borsa Adelaide;
- Vernieri Gianluca;

Successivamente, passando al secondo punto dell'O.D.G., tutti i soci, dopo ampia discussione, accettano le motivazioni che spingono l'associazione all'installazione di un impianto Fotovoltaico, visto gli innumerevoli vantaggi che apporterebbe, approvano all'unanimità l'installazione di un impianto fotovoltaico dando mandato al presidente di provvedere all'individuazione della ditta fornitrice;

Giunti alle ore 21,00 si passa a discutere sul terzo punto dell'O.D.G. ed i soci presenti, valutata la qualità delle persone da eleggere, prospettate in modo esaustivo da tutti, ad unanimità eleggono quale membri del Consiglio Direttivo i signori:

1. FASANO ARCHIMEDE - Presidente;
2. GASPARRI VINCENZA - Vice Presidente;
3. VITOLO ANNA RITA - Segretaria;
4. FASANO LUANA - Tesoriere;
5. FASANO ANTONIETTA - Consigliere;

che accettano le relative cariche.

Il Presidente, considerato esaurito l'O.D.G., alle ore 22,05 dichiara sciolta l'assemblea straordinaria dei soci.

Del che è verbale, redatto, letto e sottoscritto.

Il Segretario